



N. 19.

Decreto che fissa le norme per la circolazione degli autoveicoli. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle Nostre facoltà:

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo il seguente Decreto sulla circolazione degli automezzi:

Art. 1.

Gli automezzi privati, immatricolati nella Repubblica, non possono circolare se non hanno a bordo il titolare della licenza di circolazione o persona regolarmente autorizzata dal Commissario dei Trasporti.

Art. 2.

Non può prestarsi ad eseguire un servizio di trasporto merci chi non è provvisto di licenza per i servizi pubblici o non ottiene speciale autorizzazione dal Commissario dei Trasporti.

Art. 3.

Gli automezzi targati all'estero possono circolare nel territorio della Repubblica solo se muniti di regolare licenza rilasciata dalle competenti autorità dei rispettivi paesi.

Art. 4.

I contravventori saranno puniti a norma delle vigenti leggi e potranno essere assoggettati al ritiro della licenza di circolazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 Aprile 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.